

## 18 maggio 2021 // Posizione di ITALIA SOLARE sulla Direttiva mercati

Previsione legge di delegazione	Punti di attenzione sulla base direttiva	Posizione Italia Solare
<p><b>Comunità Energetiche di Cittadini (CEC)</b> Definire la disciplina relativa alle comunità energetiche dei cittadini, attivi nell'ambito della generazione, dell'approvvigionamento, della distribuzione, dell'accumulo, della condivisione, della vendita di energia elettrica e della fornitura di servizi energetici, ivi inclusi i servizi di efficienza energetica e di ricarica dei veicoli elettrici, valorizzando la rete elettrica esistente e assicurando un'adeguata partecipazione ai costi di sistema.</p> <p>È previsto che le disposizioni sulla CEC tengano presente i principi per le CER fra cui c'è la possibilità di accesso non discriminatorio a incentivi per fonte rinnovabile e meccanismi semplificati secondo cui la quota di energia con- divisa, in quanto autoconsumata localmente, sia scorporata a priori e non rientri fra le voci oggetto di fornitura da parte dei venditori terzi.</p>	<p>CEC non è solo rinnovabile.</p> <p>Non ha vincolo locale.</p> <p>Per quanto applicabili si applicheranno i principi delle CER.</p> <p>Gli incentivi dovrebbero essere limitati alle fonti rinnovabili.</p> <p>La possibilità di scorporo all'energia condivisa localmente.</p> <p>Importante il riferimento alla distribuzione fra le attività che apre anche a reti fisiche.</p> <p>Importante anche il riferimento alla fornitura di servizi energetici.</p>	<p>Consentire CEC per impianti di ogni dimensione e in ogni collocazione sul territorio nazionale Rinnovabili o in cogenerazione ad alto rendimento escludendo impianti a turbogas.</p> <p>Incentivi a CEC solo per produzione rinnovabile.</p> <p>Garantire ai membri delle comunità di proporre per un periodo sperimentale servizi sia capacitari che puntuali con proposta di quantificazione dei risparmi da validare sentito il soggetto sul quale il risparmio si produce: distributore/Terna.</p> <p>In un secondo tempo si può prevedere per semplificare una standardizzazione con una lista di servizi definiti da ARERA sulla base input DSO e Terna.</p> <p>Garantire che vi sia il più ampio spettro di soggetti giuridici associazioni, cooperative, imprese sociali.</p> <p>Definire come la comunità svolge la funzione di approvvigionamento tenendo presente che la deve</p>

		<p>svolgere in modo da consentire la compensazione fra prezzo zonale e acquisto energia.</p> <p>PUN va eliminato per consentire condivisione.</p> <p>L'energia sia condivisa con modalità tali da garantire che tutti i risparmi derivanti dalla condivisione siano valutati e che il costo della componente energia da pagarsi in bolletta per l'energia condivisa sia non superiore al valore che si ricava dalla vendita a prezzo zonale di tale energia in modo che i due importi possano compensarsi. (Cfr. premessa 46 della direttiva).</p>
<p><b><u>Autoconsumo, e SDC</u></b> Aggiornare e semplificare il quadro normativo in materia di configurazioni per l'autoconsumo, di sistemi di distribuzione chiusi e di linee dirette, disciplinando le modalità e gli obblighi di servizio pubblico e prevedendo un'adeguata partecipazione ai costi di sistema e di rete.</p>	<p>Scambio sul posto sarà soppresso, nuovi meccanismi volti a premiare l'autoconsumo istantaneo nonché la condivisione dell'energia nell'ambito di configurazioni di autoconsumo multiplo qualil'autoconsumo collettivo e le comunità dell'energia.</p> <p>Per autoconsumo, sistemi di distribuzione chiusi e linee dirette viene prevista adeguata partecipazione a costi di rete.</p>	<p>In linee dirette, sistemi di distribuzione chiusi e sistemi di autoconsumo alimentati da impianti a fonte rinnovabile, non dovrebbero esservi costi di dispacciamento, costi di rete e oneri di sistema legati a incentivazione fonte rinnovabile (gli oneri di sistema non legati alle fonti rinnovabili dovrebbero essere trasferiti su fiscalità generale) attraverso esenzione costi o rimborso costi.</p> <p>In sistemi a fonte fossile il risparmio su oneri di sistema per fonti rinnovabili non dovrebbe essere garantito. Anche i sistemi preesistenti a fonte fossile non dovrebbero più godere di tale beneficio. Dovrebbero essere aboliti attuali diversi sistemi di autoconsumo.</p>

		<p>La fornitura da un produttore a un consumatore anche se non su aree contigue e anche se l'impianto non su area nella disponibilità del consumatore dovrebbe essere sempre consentito, così come dovrebbe essere sempre consentito l'autoconsumo fra società del gruppo. Dovrebbe esserci un solo sistema di autoconsumo con regolamentazione diversa solo a seconda che si fossile o meno.</p>
<p><b><u>Accumulo</u></b></p> <p>Sistemi di accumulo partecipazione degli stessi ai mercati dell'energia elettrica e dei servizi, tenuto conto degli obiettivi di sviluppo e integrazione della generazione da fonti rinnovabili e delle esigenze di flessibilità e adeguatezza del sistema elettrico, prevedendo l'attivazione di servizi di flessibilità e servizi ancillari anche di carattere standardizzato sulle reti di distribuzione, ai sensi degli articoli 31 e 32 della direttiva (UE) 2019/944.</p>	<p>I gestori dei sistemi non dovrebbero possedere, sviluppare, gestire o esercire impianti di stoccaggio dell'energia. (premessa 62, tranne che per condensatori).</p> <p>Al 31 dicembre doveva essere attuata direttiva che stabiliva nessun doppio onere per impianti di stoccaggio su prelievi. Ingiustificatamente in Italia si è post-posto tutto a 1 gennaio 2022.</p> <p>In Italia non dovrebbero essere azionabili deroghe perché non si è permesso al mercato di partire.</p> <p>Aste di capacità non hanno realizzato tali condizioni, né le aste UVAM.</p>	<p>Stoccaggio deve essere su procedure di mercato. Va anticipata la data del 1 gennaio 2022 per consentire prelievi agli stoccaggi in neutralità di oneri.</p> <p>Obbligo per il regolatore e il TSO entro 90 giorni di declinare la lista dei servizi standardizzabili e stabilire procedure per imporre a TSO e DSO di fare partire procedure per la loro assegnazione.</p> <p>Terna/distributore dovrebbero gestire questi servizi in maniera trasparente non discriminatoria e secondo standard di completezza e supporto ai clienti. definiti da ARERA.</p> <p>Si dovrebbe consentire di massimizzare il ruolo degli stoccaggi a mercato nel bilanciamento della rete anche attraverso sistemi di auto bilanciamento.</p>

		<p>ARERA non può consentire a Terna o ai distributori di realizzare o gestire impianti di stoccaggio per situazioni di fallimento di mercato.</p> <p>Ad oggi manca regolamentazione che permette a stoccaggi di prelevare energia.</p> <p>Dovrebbero essere individuate aree per impianti a pompaggio nuovo e richieste manifestazioni di interesse per soggetti interessati a gestirli a condizioni di mercato.</p>
<p><b><u>Self-dispatch</u></b> Sperimentazioni per un graduale passaggio a un sistema di auto-dispacciamento, volto a promuovere un ruolo più attivo dei gestori delle reti di distribuzione e una migliore valorizzazione dell'apporto della generazione distribuita, anche attraverso un sistema di premi e penalità che stimoli produttori e consumatori di energia a bilanciare le proprie posizioni a livello locale.</p>	<p>Il sistema di auto-bilanciamento è presente in tutta Europa tranne che in Italia.</p> <p>L'auto-bilanciamento sostanzialmente prevede che le posizioni in immissioni e prelievo siano equilibrate dai traders direttamente con meccanismi di premi e penalità a seconda che rispettino o meno quanto promesso.</p> <p>È un meccanismo di mercato trasparente e cost reflective perché ogni operatore sopporta i propri costi e non c'è Terna che stabilisce fabbisogni astratti e costi influenzati in parte dalla scarsa concorrenza a determinare i costi di sbilanciamento. Il sistema valorizza la aggregazione dei clienti</p>	<p>Da inserire le procedure graduali che possono garantire il progressivo passaggio al nuovo sistema.</p> <p>A seguito della recente pronuncia del TAR Lombardia (224/2021) va riconosciuta la esenzione totale o parziale sotto principi di cost reflectivness dai costi di dispacciamento a quei clienti aggregati che sotto alla stessa cabina secondaria e nello stesso edificio si organizzano per bilanciare le proprie posizioni di produzione e consumo.</p>

	<p>produttori e consumatori per bilanciare le proprie posizioni, la possibilità di accordi di cd corporate PPA che consentono di allocare la produzione direttamente sui clienti e in generale la responsabilizzazione degli operatori di mercato, garantendo dunque una maggiore efficienza trasparenza e possibilità di partecipazione a un sistema che ha visto l'esercizio di poteri di mercato.</p>	
<p><b><u>Autorizzazione accumuli</u></b></p> <p>L'adozione delle necessarie procedure autorizzative e degli strumenti funzionali all'adozione di soluzioni di mercato con un orizzonte a lungo termine, al fine di dare stabilità agli investimenti, definendo in particolare procedure autorizzative armonizzate e semplificate per la costruzione e l'esercizio di accumuli di energia nonché modalità di realizzazione congruenti con la finalità di accogliere l'intera produzione da fonti rinnovabili non programmabili individuata come necessaria per il raggiungimento degli obiettivi del PNIEC.</p>		<p>Le procedure del Decreto semplificazioni in materia di autorizzazioni degli impianti di stoccaggio dovrebbero essere meglio chiarite.</p> <p>La installazione di impianti di stoccaggio in aree a destinazione urbanistica non agricola si può sempre fare con semplice comunicazione. Nelle aree agricole dove ci sono impianti si può sempre fare con semplice comunicazione all'interno della recinzione d'impianto.</p> <p>Disciplina attuale troppo complessa da cambiare.</p>

<p><b><u>Povertà energetica</u></b></p> <p>Aggiornare il quadro normativo delle misure per implementare la protezione dei clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica.</p>	<p>Protezione dei clienti in condizioni di povertà energetica e dei clienti civili vulnerabili con politiche sociali o mezzi diversi dagli interventi pubblici di fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica elevato livello di tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni di contratto, alle informazioni generali ed ai meccanismi di risoluzione delle controversie.</p> <p>Assistenza sociale e miglioramento efficienza energetica strumenti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- estensione superbonus;</li> <li>- fondi di garanzia appositi che finanzino interventi di efficienza e installazione di fonte rinnovabile;</li> <li>- fondi speciali per comuni che fanno comunità destinate al sostegno di persone in stato di povertà energetica;</li> <li>- allocare il plafond di 200.000 milioni di euro per reddito energetico alle CER, in quanto più efficaci.</li> </ul>
<p><b><u>Reti di distribuzione</u></b></p> <p>Misure per la evoluzione delle reti di distribuzione, in coordinamento con il gestore della rete di trasmissione, in funzione delle esigenze di flessibilità del sistema e di integrazione della generazione distribuita e della gestione della domanda, secondo criteri di gradualità.</p>	<p>il gestore del sistema di distribuzione acquisisce i servizi ancillari non relativi alla frequenza necessari per il suo sistema secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato.</p> <p>La fornitura di servizi di bilanciamento derivanti da risorse situate nel sistema di distribuzione è concordata con il pertinente gestore del sistema di trasmissione.</p> <p>consentire ai gestori dei sistemi di distribuzione di acquisire servizi di flessibilità, compresa la gestione della</p>	<p>Il bilanciamento dovrebbe poter avvenire anche su base locale.</p> <p>I servizi sia di flessibilità dei carichi che relativi al migliore funzionamento della rete devono essere consentiti subito anche su base locale con procedure indette dal distributore sulla base di criteri standardizzati stabiliti dal regolatore.</p>

	<p>congestione nelle loro aree, e incentivarli in tal senso, al fine di gestire e sviluppare in modo più efficiente il sistema di distribuzione.</p>	
<p><b><u>Sviluppo RTN</u></b></p> <p>riordinare la disciplina di adozione del piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, da adottare con cadenzabiennale, coordinandolo con il piano di sicurezza, e le procedure finalizzate all'accelerazione dei tempi di conclusione dei procedimenti autorizzativi, inclusi quelli ambientali</p>		<p>Il piano di sviluppo della rete deve garantire la possibilità di gestire la piena potenza corrispondente agli obiettivi PNIEC.</p>
<p><b><u>Tariffe dinamiche e variabili</u></b></p> <p>Indirizzare i principi tariffari verso una tariffazione dinamica dell'energia elettrica, riducendo la parte di componenti fisse delle fatture per l'energia elettrica;</p>	<p>Con un sistema di misurazione intelligente è possibile avere tariffe che riflettano di momento in momento il valore di borsa dell'energia. Questo stimola a consumare energia rinnovabile che costa meno.</p> <p>Sino a che c'è il PUN è difficile fare prezzi dinamici.</p> <p>Per rendere più dinamica la fatturazione vanno ridotte tutte le componenti fisse non solo quella dell'energia (premessa 38).</p>	<p>Abrogare subito PUN.</p> <p>Imporre penalità ai distributori che non consentono entro fine anno tariffazione intelligente pienamente operativa.</p> <p>Dare strumenti di lettura dati che siano interoperabili con software già diffusi a livello internazionale.</p> <p>Eliminare tariffa solo fissa di distribuzione e avere componente anche variabile</p>